

## MUNICIPIO

Lugano, 24 giugno 2014/BG/MAF/PIM  
centro inf.: 101.0 / 106.0 / 230.0

ris. mun.: 05/06/2014

**Posta A**  
Onorevole Signor  
Attilio Bignasca  
Consigliere Comunale  
Casella Postale 4562  
**6904 Lugano**

**Oggetto:** interrogazione no. 536 - "LAC: procedure per sostituzione subappaltanti"

Onorevole Signor Bignasca,

con la presente rispondiamo alla Sua interrogazione no. 536 del 25 novembre 2013 precisando che saranno oggetto della risposta soltanto le domande che non riguardano tematiche trattate nell'indagine amministrativa attualmente pendente presso la Sezione degli enti locali.

All'interrogazione, riferendosi principalmente alla sostituzione del subappaltatore Pedrera con la ditta Ettore Bosisio Srl di Milano per le opere in pietra naturale al cantiere LAC, subappalto oggetto di verifiche dell'Autorità di vigilanza, può essere data risposta soltanto parzialmente, nelle parti a carattere più generale.

Si precisa tuttavia come alla società Ettore Bosisio Srl sia stata assegnata unicamente la prestazione di posa dei rivestimenti in pietra naturale ma non la fornitura, prestazione ripresa dall'impresa generale.

*1. Qual era il subappaltatore indicato per le opere riguardanti i rivestimenti in pietra esterni ed interni al momento della presentazione dell'offerta-appalto?*

All'offerta inoltrata in data 17 dicembre 2008, dall'allora concorrente Consorzio Comsa ED.IM.SUISSE, divenuto successivamente Consorzio Comsa NCCL, era allegata la lista dei subappaltatori prevista all'art. 36 RLCPubb/CIAP. Per le precitate opere era indicato il Consorzio Bilsa SA e BTF SA.

*2. I prezzi erano indicati dettagliatamente?*

I prezzi offerti dal Consorzio Comsa ED.IM.SUISSE figurano nell'offerta chiarificata, documento che segue l'impostazione e la struttura prevista dal capitolato di appalto, facente parte della documentazione di gara e quindi impostato sulla base del codice dei costi di costruzione secondo CRB (CCC) a 4 cifre.

Questo è il grado di dettaglio usualmente richiesto in tutte le commesse edili.

3. *Quale era il cambio Euro/Franco svizzero al momento della consegna dell'offerta ED.IM.SUISSE – Comsa SA?*

Il corso del cambio EUR / CHF al 17 dicembre 2008 era di 1.5745 Fr. (fonte: SIX Swiss Exchange AG, <http://www.six-swiss-exchange.com>).

4. *Perché il Dicastero Edilizia Pubblica e Genio Civile accetta che il Consorzio Comsa NCCL invochi i prezzi di mercato e non quelli offerti inizialmente?*

Nell'ambito della procedura di autorizzazione dei subappaltatori l'ente appaltante ha la facoltà di svolgere soltanto le verifiche nell'ambito delle competenze che le normative sulle commesse pubbliche gli concedono. Di principio è esaminata l'idoneità assoluta (documenti di legge e meglio oneri assicurativi, contributi pubblici), nonché l'idoneità tecnica.

Il Committente, che ha da sempre dimostrato una sua sensibilità nell'incentivare subappalti a ditte attive nel territorio, non ha la facoltà di imporre all'impresa generale la scelta di un subappaltatore indigeno, se il subappaltatore presentato dalla stessa adempie ai requisiti di legge ed è in grado tecnicamente di svolgere il lavoro specialistico.

Il cambio di subappaltatore non ha comportato nessun maggiore onere finanziario.

5. *Chi ha fatto il controllo di queste giustificazioni e tutte le altre indicate dal Consorzio Comsa NCCL?*

Il Dicastero Edilizia Pubblica e Genio Civile ha eseguito tutte le verifiche che gli competono per legge. Ha di conseguenza verificato la giustificazione della richiesta di sostituzione del subappaltatore in ragione dell'impossibilità oggettiva di sviluppare le prestazioni subappaltate per il suo tramite, in seguito al suo fallimento.

A valle di questa condizione e premessa sono state eseguite le verifiche circa l'idoneità assoluta (documenti di legge) come previsto dagli artt. 36 e 39 RLC Pubb, nonché in relazione all'idoneità tecnica. Si rinvia a questo proposito all'esaustiva spiegazione fornita nella risposta all'interrogazione no. 479 dell'On. Maruska Ortelli.

Nel preambolo dell'interrogazione, l'estensore della stessa pone inoltre la questione a sapere se nel caso del subappalto alla ditta Bosisio, non sono state verificate offerte di altri possibili operatori locali.

Come detto precedentemente, trattandosi di un incarto attualmente sottoposto all'esame dell'Autorità di vigilanza, non è possibile dare seguito a tale domanda nel dettaglio.

Vale comunque il principio sopraindicato secondo cui l'impresa generale, laddove possibile, ha operato con attori presenti sul mercato, nell'orma della campagna di sensibilizzazione fatta dal Committente nei suoi confronti.

Il carattere pubblico della commessa non permette tuttavia di introdurre sia nel bando, ma anche successivamente, dei vincoli discriminatori nei confronti di operatori con sede fuori dal territorio ticinese.

6. *In quante delle innumerevoli modifiche di progetto si sono discussi e/o accordati nuovi prezzi non confrontabili o non in linea con i prezzi indicati nell'appalto?*

In tutte le modifiche di progetto approvate dal committente che comportavano delle prestazioni supplementari sono stati concordati dei prezzi paragonabili con quelli contrattuali, nella misura in cui anche le prestazioni supplementari lo erano.

In caso di prestazioni non paragonabili a quelle già previste a contratto è stata verificata l'ottemperanza con i singoli elementi delle basi di calcolo ed inoltre è stata verificata la plausibilità dei prezzi offerti in senso assoluto ed in relazione agli usuali prezzi di mercato

rispettivamente in relazione a prestazioni analoghe in altri progetti, così come competenza del committente.

Per la valutazione della plausibilità economica delle prestazioni supplementari è stata considerata anche una quota parte relativa agli oneri di coordinamento dell'impresa generale, oneri che altrimenti sarebbero stati maggiori e ad esclusivo carico del committente.

Quando i prezzi offerti dall'impresa generale non rientravano, anche dopo trattative, in linea con i prezzi presenti a contratto o comunque non plausibili, il committente, semplicemente, non ha approvato la relativa modifica di progetto.

7. *Come viene considerato il vantaggio economico del Consorzio Comsa NCCL col fatto che al momento dell'appalto il corso Euro/Franco svizzero era attorno Fr. 1.60 per Euro mentre i contratti stipulati dal Consorzio Comsa NCCL con subappaltatori provenienti dalla vicina penisola vengono remunerati in EURO che attualmente costano 1.23/1.24 Franchi svizzeri?*

Rischio e opportunità legate al mercato monetario sono di esclusiva responsabilità e competenza della deliberataria. Il committente ha fissato un importo contrattuale forfettario in Franchi svizzeri. La maggior parte dei subappalti sono in Franchi svizzeri.

Con ossequio.

#### PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. M. Borradori

lic. jur. M. Delorenzi

C.p.c.:

- . Consiglieri comunali
- . Municipio
- . Segretario Generale
- . Servizio Giuridico
- . Dicastero Edilizia Pubblica e Genio Civile